

MODULO ADESIONE
"CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud"

Legale Rappresentante / Titolare dell'Azienda:

NOME _____ COGNOME _____

Ragione Sociale: _____

Indicare con una **X** le attività svolte dall'azienda :

- CARROZZERIA**
- MECCANICA**
- ELETTRAUTO**
- GOMMISTA**

Iscrizione alla camera di Commercio Numero _____ Rilasciata il _____

Codice Inps _____ Cod INAIL _____

Numero addetti (compresi i titolari e/o i soci lavoratori dell'azienda) _____

Con sede legale in (via) _____ N. _____

Città _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ Cell. _____

e-mail: _____ Partita I.V.A. _____

Cod. Fisc. _____

CHIEDE

di essere ammesso al Consorzio "CO.RI. SUD - Consorzio Autoriparatori del Sud, all'uopo

DICHIARANDO

di aver ricevuto, letto, e approvato integralmente lo statuto (All. 1), il regolamento (All. 2) e le deliberazioni del Consorzio medesimo.

dichiara inoltre che:

- a) l'azienda/società da me rappresentata è iscritta regolarmente alla CCIAA ed è in regola con le norme della Legge 122/92 e/o art. 80 Codice della strada;
- b) di avere i requisiti di cui all'Art. 4 del Regolamento;
- c) di assumere l'impegno di rispettare il codice comportamentale e di accettare le ispezioni di verifica eventualmente disposte dal Comitato Tecnico del Consorzio.

SI IMPEGNA ALTRESI',

a non aderire, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, in un'altra qualsivoglia forma societaria o attività concorrente con quella del Consorzio CO.RI.SUD, né a aderire come socio ad altra società e/o Consorzio concorrente.

In caso d'inosservanza dell'impegno sottoscritto, il Consorzio ha diritto al risarcimento del danno.

Data

Firma

- **Si allega il Certificato di Iscrizione al Registro Imprese.**

Informazioni sulla sede operativa dell'azienda

(da compilare solo se la sede operativa è diversa da quella legale)

Sede operativa in via _____ N. _____

Città _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Superficie Totale in Mq del locale: _____

Area coperta: Mq _____

Area scoperta: Mq _____ Area scoperta attrezzata: Mq _____

Area adibita ad uffici: Mq _____

Area utilizzata per altre attività (solo se presente): Mq _____

Autorizzazioni e convenzioni

AUTORIZZATO

SI NO

PER LA MARCA _____

CONVENZIONATO CON

(indicare di seguito le compagnie assicurative e/o le flotte auto con cui si ha una convenzione)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Strumenti Informatici

Indicare con una X gli strumenti informatici di cui si è in possesso:

- Indirizzo di posta elettronica
- Computer [Tipo _____]
- Software preventivi [Tipo _____]
- Software contabilità [Tipo _____]

Servizi per i clienti

Auto di cortesia/sostitutiva

SI NO

Indicare se è propria o ottenuta tramite accordi/convenzioni

Propria Numero di auto sostitutive a disposizione: _____

Ottenuta tramite accordi/convenzioni Società convenzionata: _____

Il servizio è gratuito per il cliente

SI indicare per quanti giorni: _____

NO

E' possibile effettuare pagamenti dilazionati tramite finanziaria

SI indicare il nome della finanziaria _____

NO

Recupero stradale

SI NO

Con mezzo proprio

Con mezzo convenzionato Società convenzionata _____

Tipo di convenzione _____

Altri servizi _____

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento di **CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud (All. 2)**, che dichiaro di aver ricevuto, letto e approvato integralmente.

Data

Firma

- **N.B. : Gli allegati 1-2-3-4 vanno timbrati e firmati per accettazione**

STATUTO del CONSORZIO "CONSORZIO AUTORIPARATORI DEL SUD" in sigla "CO.RI.SUD"

ART. 1

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile un Consorzio, con attività esterna, tra imprese localizzate nei territori delle regioni del sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), e interessate a contribuire al perseguimento degli scopi consortili come in seguito indicati, denominato

"CONSORZIO AUTORIPARATORI DEL SUD" in sigla "CO.RI.SUD"

ART.2

La sede del Consorzio è stabilita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II - Palazzo Eolo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire ovunque, purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, uffici consortili, unità locali operative rappresentanze e/o agenzie.

ART.3

Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, e in conformità agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, ha per scopo lo svolgimento e il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, delle rispettive fasi di attività delle imprese consorziate, nella prospettiva della promozione e del potenziamento della capacità produttiva e dell'efficienza delle medesime. Il consorzio, pertanto, intendendo far partecipi i consorziati dei benefici della mutualità a mezzo della propria struttura organizzativa, direttamente come anche avvalendosi dell'apporto dei soci ovvero di persone esterne, giuridiche come fisiche, dotate di speciali professionalità e capacità tecnica, persegue il fine, individuale e/o aziendale, di promuovere il know how, le competenze e la professionalità degli addetti delle imprese consorziate, impegnate nella riparazione, manutenzione e/o adeguamento di mezzi di trasporto privato o pubblico, singoli o flotte, per sé o per terzi, ovvero, più in generale, a garantire efficienza agli strumenti di mobilità, trasporto e movimentazione di persone o merci.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consorzio si propone:

- a) la tutela delle imprese di autoriparazioni aderenti;
- b) la qualificazione delle imprese aderenti;
- c) la creazione, la diffusione e la tutela di un marchio collettivo di qualità per il settore dell'autoriparazione, basato sulla "riparazione a perfetta regola d'arte" ai fini della difesa della qualificazione professionale delle aziende consorziate e nell'interesse della sicurezza degli utenti;
- d) la pubblicità e la promozione delle imprese e dell'attività dei soci, al fine di trasmettere all'esterno un messaggio uniforme del Consorzio e dei suoi appartenenti, nonchè di salvaguardare l'immagine della categoria nei confronti dell'opinione pubblica, degli organismi pubblici e privati interessati;
- e) di instaurare stretti rapporti con le case automobilistiche per l'aggiornamento tecnologico o professionale dei consorziati e garantire così la migliore qualificazione ed efficienza delle officine autorizzate;
- f) di promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento, a seguito delle richieste dei consorziati, delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti, organizzando all'uopo avanzati sistemi di logistica centralizzata;
- g) di curare la trattazione e l'acquisizione di commesse di lavoro da ripartire tra i consorziati, mediante la partecipazione a gare d'appalto e non pubbliche e private, anche in riferimento alla attività di revisione dei veicoli;
- h) di sottoscrivere intese e convenzioni con legali di fiducia per garantire l'assistenza legale alle aziende consorziate che abbiano contenziosi in atto a costi

contenuti;

- i) di stipulare accordi e convenzioni con istituti di credito per garantire tramite agevolazioni l'accesso, a condizioni di favore, a tutti i servizi da essi proposti per le aziende consorziate;
- j) di firmare convenzioni con aziende autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi delle officine consorziate;
- k) di curare la raccolta di notizie sulla clientela, e lo scambio di notizie di carattere generale fra consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa alla gestione della impresa e alla salvaguardia dei singoli soci sul piano commerciale - il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy;
- l) di svolgere o appaltare tutte le attività connesse al sistema di gestione sinistri assicurativo affidatogli dalle imprese associate e non;
- m) di studiare modi per ridurre i costi di produzione e razionalizzare le lavorazioni;
- n) di studiare nuovi indirizzi produttivi e tecniche di produzione tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale;
- o) di promuovere l'addestramento e la specializzazione dei titolari e della mano d'opera occorrente ai consorziati;
- p) di locare, acquistare o alienare immobili e compiere tutti gli atti a tal fine previsti e necessari;
- q) di partecipare al capitale di altre società od enti in diversa forma costituiti mediante sottoscrizione di quote, azioni od obbligazioni o altro che si presentasse e si ritenesse idoneo al raggiungimento degli scopi consortili;
- r) di svolgere o appaltare tutte le attività connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Al fine del conseguimento dell'oggetto il consorzio può:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari, ivi compresa la locazione e l'affitto, attivi e passivi, di beni mobili ed immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- acquisire partecipazioni in enti, associazioni, fondazioni, consorzi, istituzioni specializzate, società, aziende miste ed organismi o società anche in capitale, la cui attività sia connessa al raggiungimento diretto od indiretto delle stesse finalità;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

ART. 4

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le imprese artigiane di autoriparazione con sede operativa nel territorio delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, iscritte agli Albi Provinciali degli artigiani presso le Camere di Commercio competenti, che manifestino interesse al perseguimento dello scopo consortile ai sensi del precedente art. 3.

Possono altresì chiedere di far parte del Consorzio le imprese industriali di minori dimensioni, operanti nell'indotto economico dell'autoriparazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del giorno 8 agosto 1985, così come definite dal CIPI, e comunque in numero non superiore ad un terzo dei soci artigiani, che manifestino interesse al perseguimento dello scopo consortile ai sensi del precedente art. 3.

E' in ogni caso riservata alle imprese artigiane la maggioranza negli organi deliberanti ed in quelli di controllo.

Dette imprese non devono avere in corso alcuna procedura concorsuale, né debbono essere state dichiarate fallite, ancorchè riabilite, né i titolari delle medesime devono trovarsi in stato di interdizione e di inabilitazione.

L'ammissione al Consorzio è fatta a seguito di parere positivo del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 6; dietro domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni (ove deliberati) e delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettarli nella loro integrità. Essa dovrà inoltre contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita se avanzata da

imprenditori individuali;

- l'esatta ragione sociale o la denominazione del consorziando, la sua sede legale, la sede operativa, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta se avanzata da società, ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato di cui all'art. 5.

L'ammissione è comunque subordinata al pagamento di tutte le somme previste dal Consiglio di Amministrazione a titolo di quota consortile, tassa di ammissione e sovrapprezzo, ove determinato, di cui al successivo art. 12.

Sulla richiesta di adesione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del C.d.A., dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo per le spese generali.

ART. 5

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono al Consiglio di Amministrazione mandato per quanto attiene il raggiungimento degli scopi del Consorzio e si obbligano a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi consortili deliberati dal C.d.A., a pagare le penalità come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nel loro interesse, a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza, ad osservare il contratto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni sociali.

ART. 6

Un Comitato Tecnico composto dal Presidente del Consorzio o un Consigliere all'uopo delegato, dal Direttore e da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di verificare la presenza dei requisiti delle imprese che intendono aderire al Consorzio e la loro rispondenza al regolamento all'uopo votato dal Consiglio di Amministrazione, e il loro mantenimento nel tempo. L'esito del parere tecnico espresso dal Comitato è elemento fondamentale per la delibera di ammissione o di diniego della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione. In tal caso la quota di partecipazione del consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri ai sensi dell'art. 2609 c.c. comma 1.

ART. 8

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato:

- a) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) che si sia reso insolvente verso il Consorzio per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, per violazione degli impegni contenuti nel codice comportamentale e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- c) che sia sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali;
- d) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

In tal caso la quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri ai sensi dell'art. 2609 c.c. comma 1.

ART. 9

Tutte le modificazioni relative ai soggetti partecipanti al consorzio per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di aziende, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei consorziati a cura del Consiglio di amministrazione.

ART. 10

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo amministrativo redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al Bilancio di Esercizio delle Società per Azioni e la depositano presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Alle persone che hanno la direzione del Consorzio sono applicabili gli Artt. 2621 n.° 1 e 2626 codice civile.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere sempre indicati la sede di questo, l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritto ed il

numero di iscrizione.

ART. 11

Le spese di funzionamento generale saranno coperte dai partecipanti in proporzione alla loro partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i partecipanti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

ART. 12

Il Fondo Consortile è costituito:

- dal contributo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio e con cadenza annuale per far fronte alle spese ordinarie del Consorzio. L'entità del contributo può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione;
- dall'eventuale tassa di ammissione al Consorzio, la cui istituzione e importo potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle somme eventualmente pagate dai nuovi consorziati a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi, da parte degli amministratori, per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- dai beni mobili ed immobili nonchè dai valori che gli pervengono a qualsiasi titolo;
- da altri contributi dei partecipanti, degli Enti Pubblici in genere e dei privati e dalle sovvenzioni ad esso spettanti in relazione alla sua attività istituzionale;
- da ogni altra somma che venga devoluta al Consorzio a qualsiasi titolo.

Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

ART. 13

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

ART. 14

L'assemblea:

- a) discute ed approva il bilancio e assume le conseguenti determinazioni in ordine alla destinazione degli utili di esercizio o per la copertura delle perdite;
- b) elegge, con voto segreto, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente del Consorzio, e ne fissa l'eventuale compenso;
- c) approva il regolamento per il funzionamento del Consorzio nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente e ne fissa il compenso;
- d) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali del Consorzio, relative al suo funzionamento e alla sua attività, per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
- e) delibera a maggioranza di tutti i consorziati su tutti gli altri oggetti, che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza, o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Consortile;
- f) delibera le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- g) delibera a maggioranza di tutti i consorziati su tutti gli altri oggetti, che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza, con particolare riferimento alle operazioni di cui al successivo articolo 16, o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Consortile.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Per le deliberazioni concernenti la modificazione del contratto sociale, la messa in liquidazione e scioglimento del Consorzio, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita se intervengono tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del totale degli stessi e assume validamente le deliberazioni con la maggioranza dei presenti.

In tutti gli altri casi, per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Consorziati, mentre in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

ART. 15

L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, entro il ventotto febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio annuale, in via ordinaria per

approvare i programmi di attività, i bilanci consuntivi, i rendiconti finanziari, sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione ed i revisori cessati dalla carica per qualsiasi motivo. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora, fissati per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale data fissata per la seconda convocazione, avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

In mancanza di formalità di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita ove siano presenti tutti i consorziati e tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, se nominato. In tali ipotesi, tuttavia, ogni intervenuto potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Ogni consorziato che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta ma nessun consorziato può avere più di cinque deleghe. Le deleghe non possono essere conferite a consorziati che rivestano cariche sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati che ne potranno prendere visione.

ART. 16

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a undici membri eletti, fra soci e non, dall'assemblea e deve rappresentare tutte le espressioni territoriali delle imprese presenti nel Consorzio. Viene espressamente previsto che, vista la connotazione territoriale del sodalizio consortile, con ubicazione precipua al Sud Italia dei consorziati allo stesso aderenti, il Consiglio di Amministrazione debba essere costituito per la maggioranza dei suoi componenti da consiglieri scelti tra candidati indicati dai consorziati con sede operativa nella Regione Campania e che tra questi debbano essere scelti il Presidente ed il Vice-Presidente. In ogni caso dovrà essere tutelato il principio della rappresentanza regionale nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, variando il numero dei membri che lo compongono, entro i limiti di cui innanzi, al fine di consentire l'ingresso nel medesimo di membri scelti tra candidati indicati dai consorziati aventi sede operativa in Regioni diverse dalla Campania.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio per il raggiungimento degli scopi, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili ad eccezione di quelli per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea e che di seguito vengono elencati.

In particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei consorziati, con le maggioranze previste al precedente articolo 15 del presente statuto per i seguenti atti di gestione:

- acquisto di beni mobili e immobili, permuta ed alienazione degli stessi;
- rinunciare ad ipoteche legali;
- contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, istituti di credito banche ed enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario agrario ed industriale, nonché consentire iscrizioni, riduzioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni sia presso la conservatoria dei RR.II. che presso la competente cancelleria del tribunale;
- assumere personale dipendente;
- stipulare contratti di leasing mobiliare e/o immobiliare.

Il suddetto elenco è esaustivo per ciò che riguarda gli atti gestori che necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Inoltre provvede alla gestione del fondo consortile e redige lo stato patrimoniale del Consorzio e vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati.

ART. 17

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione, anche verbale, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di metà dei Consiglieri più uno.

Il Consiglio delibera a maggioranza.

Si eccettuano però le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria come sopra elencate all'articolo 16 in modo esaustivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea, l'ammissione e l'esclusione dei consorziati, l'approvazione di convenzioni tra il Consorzio e le ditte consorziate, la nomina dell'esperto facente parte del Comitato Tecnico per le quali deliberazioni occorrerà sempre il voto favorevole della totalità dei Consiglieri presenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario e dai Consiglieri.

Il Consiglio potrà delegare opportuni poteri per atti di gestione ordinaria e straordinaria a uno o più dei suoi membri o a persone estranee determinandone le funzioni e le attribuzioni.

Il Consiglio nomina il componente esterno del Comitato Tecnico per l'esame delle domande di ammissione al Consorzio.

ART. 18

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione.

Presiede il consiglio di amministrazione.

Ha la firma per tutte le operazioni consortili, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale del Consorzio, con facoltà di agire e resistere in giudizio per esso e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. E' tuttavia prevista la firma congiunta con il Vice-Presidente sugli assegni e/o gli effetti cambiari che dovessero essere emessi in nome e per conto del Consorzio a favore di Terzi creditori.

Il Presidente è munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e sia, con firma libera, per la gestione del Consorzio, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri membri del Consiglio di Amministrazione talune determinate facoltà proprie.

Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario nell'interesse del Consorzio, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente.

Al Presidente è attribuito inoltre il potere:

- di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- di dare opportune disposizioni all'eventuale Direttore e/o Direttori Tecnici e Amministrativi per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- di presiedere il Comitato Tecnico di cui all'art. 6, salvo che non sia delegato a ciò un consigliere.

ART. 19

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, ove nominato, con la relazione di presentazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 20

I membri del Collegio dei Revisori, se nominato qualora la legge lo preveda o

l'assemblea lo ritenga opportuno, sono eletti dall'Assemblea in numero variabile da uno a tre.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non oltre un ulteriore triennio.

Hanno il compito di vigilare sulla corretta tenuta della contabilità e di riferire all'assemblea.

I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

ART. 21

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento interno, a cura del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- indicare le modalità di accesso e utilizzo della denominazione "**CONSORZIO AUTORIPARATORI DEL SUD**" in sigla "**CO.RI.SUD**";
- stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei Consorziati;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

ART. 22

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2024, ma può essere rinnovata alla sua scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea validamente costituita e deliberante secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Statuto.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento l'assemblea nomina un liquidatore, fissandone i poteri. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

ART. 23

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla legge e dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei Consorziati;
- b) il libro Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione

ART. 24

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda appartenente ad un socio del consorzio l'acquirente della stessa subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

ART. 25

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

Firmato: Antonio D'Albore, Pucci Filomena, De Conno Adele, Gennaro Saviano, Francesco Magro, Matteo Campagna, Rossi Eduardo, Sorbo Ottavio Antonio, Lucia Buono (sigillo).

Regolamento per il funzionamento di "CO.RI SUD" Consorzio Auto Riparatori di Qualità

Quote sociali e spese del Consorzio

Art.1.

Il C.d.A. del Consorzio stabilisce di anno in anno le quote unitarie che ciascun consorziato è tenuto a pagare per il funzionamento del Consorzio.

Art. 2.

Il C.d.A., entro i primi tre mesi di ciascun anno, stabilisce gli obiettivi da perseguire e le spese che il Consorzio dovrà sostenere per la pubblicizzazione della denominazione, del marchio comune e dell'immagine del Consorzio, per le iniziative formative da intraprendere e per ogni altra azione tesa a realizzare i fini sociali. Il socio, informato dell'entità delle quote stabilite dal C.d.A., entro 15 giorni deve provvedere a pagare quanto di sua competenza attraverso idonei mezzi di pagamento (bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare, etc.).

Denominazione del Consorzio e marchio di qualità

Art. 3.

Al Consorzio è data la denominazione "**CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud**", che potrà essere utilizzata anche nella forma abbreviata "**CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud**". Il richiamo alla denominazione del Consorzio è autorizzato ai soli soci e solo quando ciò sia pertinente con le finalità contenute nello Statuto e nei Regolamenti del medesimo Consorzio; ogni altro utilizzo che non sia immediatamente rimandabile alle finalità comuni del Consorzio deve essere esplicitamente autorizzato dal C.d.A..

Oltre che in occasione delle iniziative pubblicitarie, di formazione o comunque legate ad attività comuni gestite a livello centrale, il singolo socio può utilizzare la denominazione del Consorzio, purché sempre accompagnata dai dati distintivi dell'impresa associata, nella carta intestata, sui documenti fiscali, nell'insegna dell'attività, ecc.

Il Consorzio darà vita ad un marchio di qualità comune, procedendo alla sua registrazione secondo le modalità di legge. Il funzionamento e l'utilizzo del marchio saranno oggetto di separato regolamento.

Requisiti per l'ammissione al Consorzio

Art. 4.

Potranno inoltrare domanda di ammissione al Consorzio gli autoriparatori che:

- a) abbiano una unità locale ubicata nella regione Campania e/o Sud Italia e/o Isole maggiori;
- b) dimostrino, attraverso idonea documentazione, che l'attività viene esercitata in locali idonei, per i quali si siano già ottenute tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie; i locali devono essere in buono stato, ben illuminati, tinteggiati, ordinati e puliti;
- c) siano dotati di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività esercitata;
- d) siano provvisti di locali destinati ad ufficio, munito di adeguate dotazioni informatiche, quali una unità centrale di elaborazione, stampante, modem e connessione alla Rete;
- e) si impegnino a rispettare le normative ambientali e le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) esercitino l'attività nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 122/92, nominando il/i responsabili tecnici per ciascuna sezione del comparto eventualmente curata.

Art. 5.

I soggetti che intendono far parte del Consorzio devono presentare domanda sul modulo allegato al presente regolamento (allegato 1); devono inoltre assumere l'impegno di rispettare integralmente il codice comportamentale allegato al presente regolamento (allegato 2), di applicare, per i lavori effettuati, le condizioni e le garanzie di cui al disciplinare e alle tabelle allegati (allegato 3) e di accettare le ispezioni di verifica eventualmente disposte dal Comitato Tecnico del Consorzio.

Funzionamento del Comitato Tecnico

Art. 6.

Il Comitato Tecnico (C.T.) del Consorzio di cui all'art. 6 dello statuto, è un organismo tecnico che lavora in stretto raccordo con il Consiglio di Amministrazione, fornendogli tutti gli elementi utili ad accertare la presenza e il mantenimento dei requisiti necessari per far parte del Consorzio.

Il C.T. è costituito dal Presidente del Consorzio e/o da un Consigliere all'uopo delegato, dal Direttore, più un esperto, anche esterno al Consorzio, nominato dal C.d.A..

Il C.T. si riunisce di norma ogni volta che vi sia da esaminare una nuova richiesta di ammissione al Consorzio, nonché ogni volta che il C.d.A. predisponga dei controlli periodici relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per il rispetto degli impegni sociali e consortili.

I controlli sulla presenza dei requisiti sono effettuati sia mediante l'esame delle pratiche documentali prodotte dai consorziati o aspiranti tali, sia mediante sopralluoghi di verifica nelle sedi delle imprese. Il C.T. controlla, attraverso ispezione programmata o su segnalazione pervenuta da parte di altri soci, sul rispetto del codice comportamentale da parte del socio ed, eventualmente, propone al C.d.A. le sanzioni di cui all'art. 9 dell'allegato 3.

Iniziative economiche del Consorzio

Art 7.

Il C.d.A., a seguito di attenta valutazione, stipula accordi con aziende in grado di fornire servizi o prodotti di interesse dei consorziati, ottenendo le migliori condizioni di mercato possibili e trattando con le medesime aziende il margine di ritorno per il Consorzio.

I consorziati, per dar modo al C.d.A. di tenere sotto controllo l'andamento del mercato, hanno l'obbligo di compilare in maniera dettagliata apposita scheda dalla quale risultino gli acquisti di attrezzature e le forniture dei materiali di consumo utilizzati nel corso dell'esercizio precedente.

Partecipazione alla vita del Consorzio

Art. 8

Ogni consorziato ha l'obbligo di partecipare attivamente alla vita sociale.

Ogni assenza deve essere opportunamente giustificata e, laddove possibile, comunicata con congruo anticipo. Alla terza assenza ingiustificata, il C.d.A. potrà assumere provvedimenti.

CODICE COMPORTAMENTALE PER L'AZIENDA DI AUTORIPARAZIONE CONSORZIATA

TITOLO I – Principi generali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente codice comportamentale contiene norme finalizzate a qualificare l'attività delle imprese di autoriparazione secondo principi della correttezza professionale nei confronti dei clienti e delle altre imprese del settore.
2. L'individuazione del presente codice risponde altresì alle esigenze della clientela di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione circa le prestazioni di autoriparazione, della loro durata e del loro costo.
3. Finalità del presente codice è altresì quella di stimolare la crescita professionale della categoria degli operatori dell'autoriparazione e la comunicazione tra gli stessi ed i loro referenti.
4. L'adesione alle norme del presente codice non è condizione per l'accesso alla professione, né per il godimento di alcuna agevolazione economica, restando fermo in ogni caso il sistema normativo previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n.122 e/o dall'art. 80 Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

Adesione

1. L'adesione alle norme del presente codice e l'impegno a rispettarle integralmente è obbligatoria per tutte le imprese di autoriparazione aderenti al Consorzio **CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud**.

Art. 3

Richiami normativi

1. Le norme comportamentali previste dal presente codice hanno lo scopo di integrare su base privatistica le norme della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e dell'art. 80 Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, le relative norme amministrative statali ed eventuali norme legislative regionali o degli Enti locali, alla cui applicazione piena ed incondizionata è comunque tenuto ogni autoriparatore.
2. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico italiano a carico degli operatori economici.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. L'adesione al presente codice implica la sottoposizione alle forme di verifica e controllo previste e, in caso di violazione delle norme comportamentali ivi previste, l'irrogazione delle sanzioni stabilite al successivo TITOLO III.

Art. 5

Revisione del codice

1. La revisione e l'aggiornamento del presente codice sono curati ed approvati dal C.d.A. del Consorzio.
2. La revisione avviene di norma ogni cinque anni, salvo il caso in cui sia riscontrata l'esigenza, anche su richiesta di imprese aderenti, di procedere in tutto o in parte all'aggiornamento dello stesso, in relazione all'evoluzione tecnica, normativa, economica o imprenditoriale del settore.

TITOLO II – Svolgimento dell'attività

CAPO I – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 6

Obblighi generali

1. L'autoriparatore deve accogliere il cliente con la massima cortesia e decoro, evitando inutili ritardi e ingiustificate attese per la prima visione del veicolo e l'eventuale preventivazione degli interventi.
2. Su richiesta del cliente l'autoriparatore, senza smontaggio del veicolo, potrà effettuare un preventivo scritto con le operazioni da attuare ed i pezzi da sostituire, nonché redigere apposita scheda dei lavori firmata dal cliente;
3. Nei casi di stesura scritta, il costo del preventivo è determinato sulla base del costo orario vigente, il cui importo sarà dedotto dalla documentazione fiscale definitiva delle riparazioni, se queste verranno effettuate dal medesimo autoriparatore.
4. L'ordine di lavoro consiste nella sottoscrizione da parte del cliente della scheda tecnica di lavorazione nella quale dovranno essere indicati: le generalità del committente, i dati identificativi del veicolo, le spese di custodia, le modalità di pagamento nonché l'autorizzazione al collaudo della vettura.
5. Dal momento della sottoscrizione dell'ordine e consegna del veicolo l'autoriparatore ne diventa custode e responsabile.
6. La riparazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa sulla sicurezza e di quella ambientale.
7. La riparazione deve corrispondere a quella commissionata dal cliente con la sostituzione dei pezzi specificati nell'ordine di lavoro.
8. L'autoriparatore dovrà sempre indicare al cliente gli interventi necessari per il perfetto stato di efficienza del veicolo ma non deve effettuare tali operazioni (riparazioni o sostituzioni) se non espressamente autorizzato dal cliente.
9. I pezzi sostituiti sono a disposizione del cliente al momento del ritiro del veicolo; poi verranno smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
10. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse l'esigenza di effettuare riparazioni complementari non indicate nell'ordine di lavoro, l'autoriparatore dovrà informarne il cliente e richiederli l'autorizzazione ad operare.
11. L'autoriparatore si impegna a garantire il rispetto dei termini di consegna del veicolo, salvo causa di forza maggiore e/o necessità di interventi non preventivati.
12. L'autoriparatore sarà tenuto ad illustrare al cliente le riparazioni eseguite ed a fornire tutte le informazioni richieste. Il cliente potrà effettuare un giro di prova su strada accompagnato dall'autoriparatore.
13. L'autoriparatore provvede all'emissione della documentazione fiscale relativa alle prestazioni, nel rispetto del presente codice comportamentale e delle normative vigenti, indicando analiticamente gli interventi eseguiti e l'origine dei pezzi sostituiti.
14. L'autoriparatore è responsabile dei lavori, eseguiti in conformità di quanto previsto al comma 6 del presente articolo e fiscalmente documentati. Alla consegna del veicolo segnalerà al cliente le

anomalie di cui è a conoscenza e che non erano oggetto di riparazione. Inviterà quindi il cliente a provvedere alla loro eliminazione qualora condizionino la sicurezza del veicolo.

15. All'atto della consegna del veicolo, il cliente provvederà al pagamento dell'importo indicato nella documentazione fiscale secondo le modalità e i termini previsti.

16. In caso di inadempienza del cliente l'autoriparatore potrà trattenere il veicolo ai sensi dell'art. 2756 del c.c.

17. Decorsi otto giorni dalla comunicazione dell'avvenuta riparazione del veicolo, effettuata mediante raccomandata r/r., il riparatore potrà richiedere le spese di custodia secondo le modalità specificate nell'ordine di lavoro.

18. Le riparazioni effettuate, ad esclusione del degrado d'uso, sono garantite secondo le norme di cui alle Norme di Garanzia approvato dal C.d.a. del Consorzio **CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud**.

CAPO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI E DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE

Art. 7

Divieto di iniziative atte a stornare la clientela

1. L'autoriparatore deve astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a sottrarre clientela ad un collega, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri lavori e delle capacità professionali che se ne desumano, senza alcuna valutazione comparativa con l'attività di altri colleghi.

Art. 8

Comunicazione

1. In qualunque manifestazione o forma di comunicazione esterna, come carta intestata, stampa, insegne e così via, l'autoriparatore consorziato, per quanto inerisce la sua appartenenza al sodalizio consortile, dovrà attenersi alle indicazioni e messaggi pubblicitari e promozionali approvati dal C.d.a. del Consorzio in modo da non generare equivoco nella clientela, attuale o potenziale.

TITOLO III – Sanzioni

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di cui al presente codice sono improntate al principio di gradualità e rispondono all'esigenza di garantire l'applicazione del medesimo, al fine di preservare l'immagine della categoria e di tutelare gli utenti.

2. Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle procedure previste nel presente codice e nel regolamento per il funzionamento del **CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud**

3. Le sanzioni, che sono esclusivamente di carattere associativo, sono le seguenti:

- a) prima censura scritta con diffida;
- b) seconda censura scritta con diffida;
- c) avvio della procedura di cancellazione del socio.

NORME SULLE GARANZIE

Art. 1

Le garanzie che le imprese utilizzatrici del Marchio **CO.RI. SUD – Consorzio Autoriparatori del Sud** prestano nei confronti dei committenti all'atto dell'esecuzione dell'incarico e la loro durata sono quelle di cui alle tabelle allegare alle presenti norme, di cui fanno parte integrante.

Art. 2

Le indicazioni contenute nelle tabelle di cui all'art.1 devono essere esposte nei locali delle imprese, in luogo ben visibile, ed ai committenti deve essere consegnata idonea attestazione di garanzia in conformità di quanto stabilito dalle presenti norme.

Art. 3

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'autoriparatore le difformità ed i vizi entro otto giorni dalla scoperta e, comunque, entro il termine massimo di durata della garanzia.

Art. 4

Le garanzie di cui all'art.1 non sono dovute nei casi di manomissioni o di uso improprio del veicolo, da parte del proprietario o del possessore, nonché nei casi di mancato compimento dei prescritti interventi di manutenzione, di verifica e controllo nel periodo di garanzia, che abbiano direttamente compromesso la funzionalità degli interventi effettuati e riportati in garanzia. Le garanzie non sono, altresì, dovute nei casi di incendio o incidente, salvo che non vi sia nesso di causalità fra gli interventi effettuati sul veicolo ed i citati eventi, nonché per caso fortuito o forza maggiore che abbiano danneggiato le parti od i componenti dei veicoli sui quali sono stati effettuati gli interventi di autoriparazione.

Art. 5

Le garanzie non sono dovute nei casi in cui il difetto di funzionamento o il danno siano stati cagionati da difetti dei materiali, dei pezzi di ricambio e dei componenti utilizzati per la prestazione

dei servizi di autoriparazione, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224.

TABELLE DELLE GARANZIE

1) 1) Meccanica e motoristica

Interventi di revisione gruppi e di sostituzione, ripristino e modificazione: 24 mesi o, in subordine,
10.000 km.

Nota

Qualora esplicitamente indicata nella documentazione fiscale relativa all'intervento, l'interessato deve curare l'effettuazione della/e verifica/che prescritta/e nel corso del periodo di garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa.

2) 2) Carrozzeria

- a) a) Sostituzione lamierati nuovi: 24 mesi
- b) b) Riquadratura scocca: 24 mesi
- c) c) Saldature/ripristini (compresi interventi sui lamierati eventualmente raddrizzati e risagomati): 24 mesi
- d) d) Sostituzioni/ripristini (non lamierati): 24 mesi
- e) e) Modifiche (autorizzate): 24 mesi
- f) f) Isolamenti/coibentazioni: 24 mesi
- g) g) Verniciatura su nuovo: 24 mesi
- h) h) Verniciatura su ripristinato: 24 mesi
- i) i) Trattamenti anti-corrosione: come rispettive verniciature
- j) j) Stuccature/sigillature: come rispettive verniciature
- k) k) Sostituzione cristalli: 24 mesi

Nota

La garanzia per gli interventi di verniciatura è valida per i seguenti vizi e difetti:

- 1) 1) assorbimento, spaccatura o distacco dello smalto nonché del ciclo completo di supporto;
- 2) 2) alterazione della tonalità (viraggio) del colore, nonché opacizzazione delle parti verniciate, anche in caso di nuova lucidatura;
- 3) 3) distacco antirombo, sigillanti e protettivi;
- 4) 4) affioramenti di ossidazione (ruggine perforante);
- 5) 5) inclusione di evidenti corpi estranei nella superficie verniciata.

La garanzia per gli interventi di sostituzione dei cristalli è valida per i seguenti vizi e difetti:

- 1) distacco e/o infiltrazione

Qualora esplicitamente indicata nella documentazione fiscale relativa all'intervento, l'interessato deve curare l'effettuazione della/e verifica/che prescritta/e nel corso del periodo di garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa.

Elettrauto

La garanzia comprende gli interventi sul gruppo impianto elettrico con riferimento alle seguenti specifiche:

- a) a) Revisione di componenti elettrici: motorino avviamento, motorino tergicristallo e tergilunotto, motorino ventola raffreddamento radiatore, alternatore: 24 mesi o, in subordine, 10.000 km.;
- b) b) Installazione di impianti (antifurto, hi-fi, telefonia, aria condizionata): 24 mesi;
- c) c) Sostituzione di componenti elettrici (ivi comprese operazioni di montaggio e smontaggio): 24 mesi.

Nota

Qualora esplicitamente indicata nella documentazione fiscale relativa all'intervento, l'interessato deve curare l'effettuazione della/e verifica/che prescritta/e nel corso del periodo di garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa.

3) 3) Gommisti

La garanzia comprende i seguenti interventi:

- a) a) Vulcanizzazione
- b) b) Montaggio

I termini di garanzia per le operazioni di cui sub a) sono di 12 mesi o, in subordine, di 10.000 km.;

per quelle sub b) sono di 1 mese o, in subordine, di 1000 km.

Nota

- 1) 1) la garanzia è dovuta solo per interventi relativi a pneumatici omologati dalle case costruttrici prescritti dalla carta di circolazione;
- 2) 2) la garanzia non è dovuta nei casi in cui il vizio sia stato provocato da parcheggio improprio del veicolo su scalinature, marciapiedi e simili, o da contraccolpi a velocità sostenuta dovuti ad asperità stradali.

Qualora esplicitamente indicata nella documentazione fiscale relativa all'intervento, l'interessato

deve curare l'effettuazione della/e verifica/che prescritta/e nel corso del periodo di garanzia, pena la decadenza della garanzia stessa.

